

Articolo 7

Numero 7, Maggio 2012



Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione Altrodiritto Pisa — Anno 4 numero 1, Maggio 2012 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



In questo numero:

- | | |
|---|----|
| Il c.d. "decreto svuota carceri":
vale a dire modifiche interessanti
in tema di detenzione presso il
domicilio e giudizio direttissimo | 2 |
| Il caso: Casa Circondariale di Livorno:
una situazione difficile | 3 |
| Il macellaio di Rostov | 4 |
| Focus: Le ammissioni durante il processo | 6 |
| Il kit del giorno dopo | 7 |
| Privatizzazione delle carceri:
un rischio o una possibilita'? | 8 |
| Il reato di caporalato.
Nuova inutile fattispecie criminosa? | 9 |
| Webcensura | 10 |
| Sulla Sentenza della Corte di Cassazione
sullo "stupro di gruppo" | 12 |
| Cesare deve morire
Un film di Paolo e Vittorio Taviani | 14 |






Il c.d. "decreto svuota carceri"... vale a dire modifiche interessanti in tema di detenzione presso il domicilio e giudizio direttissimo

Con il decreto 22 dicembre 2011, n. 211 (convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9) il Governo ha emanato misure urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dall'ormai nota piaga del sovraffollamento delle carceri. Le misure adottate sono tutte rivolte a ridurre il più possibile l'accesso degli arrestati in carcere ed a consentire ai detenuti ormai prossimi al fine pena di poter scontare un periodo di detenzione piuttosto lungo a casa anziché in carcere. Per quanto riguarda la c.d. detenzione presso il domicilio, con la legge 26 novembre 2010, n. 199, recante disposizioni relative all'esecuzione delle pene presso l'abitazione, il legislatore aveva riconosciuto ai detenuti la possibilità di chiedere l'esecuzione della pena presso il domicilio (l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) quando la pena da scontare – anche come residuo di maggiore pena – non fosse superiore ai dodici mesi. A distanza di poco più di un anno, il legislatore ha oggi deciso di estendere tale facoltà ampliando a diciotto mesi il termine per la richiesta del beneficio in commento. Restano invariati gli altri requisiti richiesti dalla legge. La detenzione presso il domicilio non può essere dunque concessa ai soggetti condannati per taluni gravi delitti (tra gli altri, il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi, di violenza sessuale di gruppo, di sequestro di persona a scopo di estorsione), ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare o quando vi sia la concreta possibilità che il condannato possa

commettere altri delitti o ancora infine quando il domicilio indicato dal detenuto sia considerato inidoneo. Dal punto di vista procedurale, è appena il caso in questa sede di specificare come quando la pena detentiva da eseguire non è superiore ai diciotto mesi e sussistano le altre condizioni sopra richiamate, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Magistrato di Sorveglianza affinché questi disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio presso il quale la pena dovrà essere eseguita, nonché, se il condannato tossicodipendente ha in corso un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione attestante tale programma di recupero. Le medesime regole valgono anche quando il condannato sia già detenuto ed il residuo pena da eseguire non sia superiore ai diciotto mesi, costituente parte residua di maggior pena. In tale ipotesi, la direzione dell'istituto penitenziario ove il condannato è detenuto trasmette al Magistrato di Sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal medesimo durante il periodo di detenzione espiata. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcooldipendente, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata presso la quale il condannato possa sottoporsi ad un programma di disintossicazione che sia già in corso o cui il detenuto dichiara di volersi sottoporre. L'altro ambito di intervento del decreto legge n. 211 del 2011 riguarda le ipotesi di arresto in flagranza disciplinate dall'art. 558 del codice di procedura penale per i reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Le modifiche riguardano in primo

giudizio direttissimo immediatamente o, se il giudice non tiene udienza, entro quarantotto ore dall'arresto. Nel caso in cui il Pubblico Ministero chieda che l'arrestato sia messo a sua disposizione, potrà presentarlo personalmente dinanzi al giudice del dibattimento entro quarantotto ore dall'arresto. Prima della riforma in esame, nel caso di presentazione dell'arrestato da parte del Pubblico Ministero, l'arrestato poteva essere sottoposto ad una restrizione della libertà personale in attesa della convalida e del successivo giudizio direttissimo per un tempo massimo di novantasei ore, secondo il dettato dell'art. 13 della Costituzione. Le novità principali del decreto in commento riguardano tuttavia il luogo di custodia dell'arrestato fino alla celebrazione dell'udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica. La disciplina è unificata sia nel caso di presentazione da parte della polizia giudiziaria, sia per il caso di presentazione da parte del Pubblico Ministero. Se la presentazione avviene immediatamente, come in passato, non vi è questione sulla custodia dell'arrestato giacché questa continua ad essere assicurata, come in precedenza, attraverso i poteri coercitivi della polizia giudi-



giudizio direttissimo immediatamente o, se il giudice non tiene udienza, entro quarantotto ore dall'arresto. Nel caso in cui il Pubblico Ministero chieda che l'arrestato sia messo a sua disposizione, potrà presentarlo personalmente dinanzi al giudice del dibattimento entro quarantotto ore dall'arresto. Prima della riforma in esame, nel caso di presentazione dell'arrestato da parte del Pubblico Ministero, l'arrestato poteva essere sottoposto ad una restrizione della libertà personale in attesa della convalida e del successivo giudizio direttissimo per un tempo massimo di novantasei ore, secondo il dettato dell'art. 13 della Costituzione. Le novità principali del decreto in commento riguardano tuttavia il luogo di custodia dell'arrestato fino alla celebrazione dell'udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica. La disciplina è unificata sia nel caso di presentazione da parte della polizia giudiziaria, sia per il caso di presentazione da parte del Pubblico Ministero. Se la presentazione avviene immediatamente, come in passato, non vi è questione sulla custodia dell'arrestato giacché questa continua ad essere assicurata, come in precedenza, attraverso i poteri coercitivi della polizia giudi-

Il caso: Casa Circondariale di Livorno: una situazione difficile

ziaria finalizzati all'arresto. Nel caso in cui non sia possibile la presentazione immediata, a stabilire le modalità di custodia dell'arrestato è il Pubblico Ministero, che assume le sue determinazioni sulla base dei fatti rappresentati (di norma oralmente) dalla polizia giudiziaria. La concreta modalità di custodia deve essere determinata sulla base dell'ordine fissato dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 558 c.p.p., introdotti con il decreto n. 211 del 2011 e (per quanto riguarda il comma 4-ter) in sede di conversione del decreto in legge. In primo luogo, l'arrestato dovrà essere trattenuto presso il domicilio, agli arresti domiciliari. Poi potrà essere condotto presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (camere di sicurezza) nelle ipotesi di furto in abitazione e con strappo, di rapina ed estorsione non aggravate ovvero in ipotesi di mancanza, indisponibilità, inidoneità, ubicazione fuori dal circondario in cui è avvenuto l'arresto del luogo degli arresti domiciliari ovvero infine in caso di pericolosità dell'arrestato. In via ulteriormente subordinata, l'arrestato può essere condotto nella casa circondariale (del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina), esclusivamente in ipotesi di mancanza, indisponibilità, inidoneità di strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria o per specifiche ragioni di necessità o di urgenza. La nuova disciplina vuole assicurare un minore impegno della polizia giudiziaria nella custodia degli arrestati, essendo per legge privilegiata la modalità di custodia attraverso la concessione degli arresti domiciliari. Ancora, in tal modo il legislatore intende risparmiare il più possibile agli arrestati il contatto con il carcere giacché molto spesso questi, che hanno posto in essere reati di minore gravità sono destinati ad uscire dal carcere a seguito del giudizio nel giro di pochissimi giorni.

V.V.

La Casa Circondariale di Livorno, istituto dove operiamo come volontari dal 2005, sta affrontando una situazione difficile, dovuta al recente trasferimento della maggior parte della popolazione detenuta in altri penitenziari Toscani e delle regioni limitrofe. Questa decisione è stata presa dal PRAP a seguito del grave stato di dissesto in cui, da diversi anni, sta versando l'istituto, che ha reso inagibili diverse aree. I padiglioni maggiormente interessati sono quelli della media e dell'alta sorveglianza, il primo dei quali dovrà essere ristrutturato completamente. La situazione ha portato a



trasformare interamente il padiglione femminile nel padiglione per la sezione maschile, in particolare per soggetti in osservazione e per i nuovi giunti, ciò ha portato al trasferimento di tutte le donne in altri penitenziari. I 91 imputati e definitivi attualmente risiedono nella sezione del transito, mentre la capienza massima sarebbe di 40 unità. I detenuti sono divisi da quattro a otto unità per camerici a seconda della grandezza delle stanze. Attualmente i detenuti che si trovano nell'istituto livornese sono fra 110 e 130. Questa situazione permarrà fino a giugno 2012, quando ci sarà la consegna del nuovissimo padiglione collegato a quelli della media e dell'alta sorveglianza, entrambi interessati dalla ristrutturazione. Non si ha, però, la certezza che a giugno, assieme alla consegna del nuovo padiglione, il lavoro di ristrutturazione dei padiglioni collegati sia terminata e che questi, quindi, vengano aperti. A seguito di tale cambiamento di tipo strutturale e orga-

nizzativo della casa circondariale livornese, anche la nostra attività come volontari ha subito un cambiamento. In accordo con l'amministrazione penitenziaria dell'istituto, oltre a svolgere un'attività di tipo "paralegale", esplicheremo un'attività di assistenza ai nuovi giunti.

L'istituto livornese, a seguito della radicale trasformazione che sta subendo, ha riunito tutte le associazioni di volontariato che operano all'interno dello stesso, per rendere nota la situazione difficile che si trova ad affrontare ed ha cercato di ritagliare, nonostante le difficoltà, degli spazi per poter far sì che le associazioni continuino ad operare al suo interno, con la loro attività. Come associazione altro diritto siamo stati invitati a partecipare alla riunione, dove sono state rese note le difficoltà e i cambiamenti che la casa circondariale sta vivendo. Lavorando come volontari all'interno degli istituti ci siamo resi conto che è un istituto dove la nostra associazione, data l'attività che esplica, ovvero quella di scrivere piccole istanze, chiarire alcune nozioni di diritti, deve iniziare da capo. Quando siamo rientrati nell'istituto livornese, dopo le varie traduzioni, le domandine per l'altro diritto si sono ridotte drasticamente a zero. Grazie all'intervento degli educatori e della Polizia Penitenziaria stiamo, lentamente, tornando a farci conoscere. La nostra speranza è che tale situazione di disagio in cui si trova questo istituto, peraltro uno fra gli istituti più "giovani" della toscana, si pensi che è stato aperto nel 1986, possa risolversi il prima possibile. Nel frattempo, noi come altro diritto, come le altre associazioni, continueremo ad operare al suo interno, cercando di dare aiuto a chi si sta trovando in vere e proprie condizioni di sovraffollamento carcerario in un istituto al limite della vivibilità.

Francesca Bendinelli




Il Macellaio di Rostov

Sachty, Russia, stazione ferroviaria, un pomeriggio d'inverno, la gente si affretta per tornare a casa. Tra la folla c'è un uomo che non ha fretta di andarsene, si guarda intorno finché qualcosa, o meglio qualcuno, non attira la sua attenzione. È una bambina di nove anni, si chiama Lena. Le si avvicina con gentilezza e le parla, le chiede dove sta andando. Lena risponde timidamente che sta aspettando il treno per tornare a casa, ma ha bisogno di andare in bagno. Quell'uomo gentile le dice di abitare proprio a due passi dalla stazione, appena oltre il bosco, e la invita a seguirlo, offrendole di usare il bagno di casa sua. Con gratitudine Lena accetta l'offerta e si allontana così insieme all'uomo incontrato alla stazione. La polizia ritroverà il suo giovane corpo, mutilato e con segni di strangolamento, solo due giorni dopo, abbandonato, insieme alla cartella di scuola, lungo le rive del fiume nei pressi di Sachty, una piccola cittadina mineraria vicino Rostov. È il 22 dicembre del 1978 e Lena è la prima delle 53 vittime ac-

certate di Andrei Romanovich Chikatilo, meglio noto come il Macellaio di Rostov. All'epoca del primo omicidio Chikatilo aveva 42 anni, era sposato, con due figli, lavorava come insegnante e dirigente in una buona scuola; era un uomo per bene, non beveva, non bestemmiava, era laureato, amava i bambini, era un comunista convinto con un ruolo attivo nel partito. Dopo la cattura confesserà che durante gli omicidi si sentiva addirittura *"come un partigiano, come un eroe che combatteva contro gli invasori nazisti"*. Andrei Romanovich Chikatilo nasce nel 1936 in Ucraina nel piccolo villaggio di Jablocnoe, devastato, come molti altri, dalla carestia e dalla povertà causate dai piani stalinisti di collettivizzazione delle campagne, ridotte ormai nella miseria più totale. Il padre di Chikatilo aveva una fattoria, ma quando il figlio aveva solo cinque anni fu mandato al fronte, da cui tornò alla fine della guerra, molti anni dopo, accusato di tradimento e etichettato come *pariah* per essere sopravvissuto alla prigionia nazista.


Andrei cresce così insieme alla madre e alla sorella Tatjana, in una campagna disperata e segnata dal sangue, dalla morte e dai cadaveri. La madre perversa gli racconterà più volte, durante la sua infanzia, terrorizzandolo, che il primogenito Stephan, a soli sei anni, era stato rapito e mangiato dai vicini mentre giocava un po' più lontano da casa. Per questo raccomandava sempre ai figli di stare dentro il cortile. Non ci sono notizie certe riguardo all'esistenza di Stephan Chikatilo, ma gli episodi di cannibalismo erano molto frequenti in quelle campagne prostrate dalla miseria. Andrei si porterà dietro per tutta la vita quest'orrore, che farà di lui un pedofilo e un sadico. Da piccolo viene preso spesso in giro dai compagni, non sa difendersi, è timido, introverso, senza amici ed è convinto che tutti vogliono fargli del male. È affetto da una grave miopia, ma pensa che sia colpa sua e non lo dice a nessuno, non vuole essere chiamato quattrocchi, al punto che metterà il suo primo paio d'occhiali a vent'anni. Vivrà tutta la vita in preda alla paura, finché uccidere non diventerà l'unico modo per dominarla. Da giovane la lettura diventa il suo rifugio, legge tutto ciò che esalta l'eroismo dei partigiani comunisti, è uno studente eccellente ed un membro del partito comunista, ma è affetto da un grande complesso, l'impotenza sessuale, e viene accusato di essere omosessuale. Un giorno tenta di baciare una ragazza contro la sua volontà, lo fa con forza e con prepotenza, e lo sguardo terrorizzato della donna gli fa scoprire il piacere di dominare. Chikatilo si sposa nel 1963 grazie ad un matrimonio organizzato dalla sorella più giovane, che gli presenta un'amica, mossa a compassione dall'incapacità del fratello di trovare una fidanzata. Nonostante la disfunzione sessuale, dal matrimonio nascono due figli, un maschio e una femmina. Nel 1971 consegue la laurea in Letteratura Russa e inizia la carriera di insegnante a Novosach-



tinsk. L'ambiente di lavoro però non è dei migliori. Chikatilo infatti non è amato né dai colleghi, né dagli alunni, non è stimato, né temuto o rispettato; viene chiamato "oca", per il suo modo di camminare trascinandosi una gamba, o "finocchio". Durante gli anni di insegnamento si verifica un primo episodio significativo: dopo la fine di una lezione, trattiene in aula con una scusa un'alunna, la molesta e la picchia, ma né i genitori della ragazza, né l'istituto scolastico danno peso all'accaduto e lasciano correre. In un secondo momento, durante una gita scolastica sul fiume, Luba, una studentessa di 15 anni, si allontana dal gruppo per fare un bagno e Chikatilo la segue. Lei comincia a spogliarsi, lui non resiste e vuole toccarla, si ferma solo quando arrivano gli altri alunni. La ragazza denuncia l'accaduto alla scuola, ma anche in questo caso non viene preso nessun provvedimento. Nel dicembre del 1978 il Macellaio di Rostov uccide la sua prima vittima, Lena, nei pressi di una baracca che aveva comprato vicino alla stazione di Sachty per gli incontri sessuali occasionali. Durante le indagini, la polizia raccoglie le testimonianze dei vicini, che riferiscono che quella sera le luci della baracca, di solito spente, erano rimaste accese fino a tardi. Chikatilo, in quanto proprietario della baracca, viene interrogato ben nove volte dalla polizia, rispondendo che la sera dell'omicidio si trovava a casa con la sua famiglia. La moglie conferma l'alibi e così, nonostante l'assenza di chiare prove che lo legavano all'omicidio della bambina, un giovane uomo, Aleksandre Kravčenko, sei anni dopo viene arrestato e giustiziato per la morte di Lena. Chikatilo non uccide più nessuno fino al 1981, anno in cui viene costretto dalla scuola a dimettersi, per le continue segnalazioni di presunti abusi e molestie da lui commessi nei confronti dei propri alunni, segnalazioni che adesso non potevano più essere ignorate. Trova subito dopo un nuovo lavoro come impiegato nel reparto rifornimenti di una fabbrica

produttrice di locomotive, un lavoro senza dubbio squalificante per un laureato ma col grosso vantaggio della libertà di movimento. È infatti costretto a spostarsi spesso, per brevi periodi, un giorno, una settimana, a volte dieci giorni; viaggia dappertutto, verso Mosca, in Siberia, ai confini degli Urali, in Ucraina, a centinaia di chilometri da Rostov, ma frequenta sempre stazioni dei treni, autobus, biglietterie. Rostov poi negli anni ottanta era una città pericolosa, la crisi aveva riempito le strade di persone finite in

disgrazia, tutte potenziali vittime, facili prede per una mente distorta. Non c'erano molti locali, né ristoranti, solo qualche panchina alla stazione. I viaggiatori in attesa erano in qualche modo vittime predestinate. All'inizio Chikatilo uccide solo per soddisfare le proprie fantasie sessuali, attirando nella sua baracca vagabondi e prostitute, per pochi spiccioli o per un sorso d'alcol. Poi uccidere diventa qualcosa di più, diventa il suo unico modo di sopravvivere ad un'esistenza segnata dalla sofferenze e dai complessi. Nel 1981 il Mostro incontra una giovane donna, Larissa, ad una fermata dell'autobus e la convince a seguirlo nel bosco. Lungo il sentiero la colpisce alla nuca, la strangola, la spongia, le morde con ferocia un seno e danza coi suoi vestiti. Nel giugno del 1982 uccide Luba, di soli tredici anni, e altre sei vittime prima della fine dell'anno, tutte di età molto giovane, non oltre diciannove anni, tra cui un bambino di nome Oleg, di appena nove anni. L'indifferenza con cui sceglie le vittime è raccapricciante, Chikatilo uccide indistintamente persone umane viventi, la cui unica caratteristica comune è la morte, raggiunta dopo un'atroce agonia per mano del Mostro, che è solito lasciare, ripetendo una sorta di sadico rituale rassicurante, i segni



di terribili ferite intorno agli occhi, da sempre ritenuti un simbolo carico di sessualità. La popolazione russa è completamente all'oscuro della lunga serie di omicidi, i giornali comunisti non riportano alcuna notizia di cronaca nera. A Mosca il governo decide di istituire una speciale *task force* per far luce sugli omicidi, e comincia a prendere forma l'idea che possa trattarsi di un serial killer, probabilmente un malato di mente. Inizia così l'affannosa ricerca del Mostro negli istituti per malati mentali della zona intorno a Rostov, vengono arrestate molte persone e vengono estorte altrettante confessioni. Si cerca anche nelle carceri, vengono schedate circa 25.000 persone, ma il serial killer colpisce ancora. Altre 20 volte. Finalmente il 27 marzo 1984, quando viene ritrovato il cadavere di Dima, un bambino di dieci anni, con cinquantaquattro ferite da taglio intorno agli occhi, la polizia trova vicino alla vittima l'orma di un piede, molto grande, di taglia 43-44. Una donna riferisce di aver visto Dima allontanarsi insieme ad un uomo, di età compresa tra i 50 e i 55 anni, alto circa un metro e novanta, con un paio di occhiali spessi, una borsa a tracolla, che camminava in modo strano, trascinandolo leggermente una gamba.



(Continua da pagina 5)

Inizia così la caccia al Cittadino X! Entra a far parte della *task force* uno psichiatra, il Dr. Bukanowski, specializzato nel tracciare i profili degli assassini. Contrariamente a quanto sostenuto finora, il *profiler* ritiene che il Mostro sia un uomo normale, probabilmente sposato e non un folle, con un trauma sessuale alle spalle, che lo spinge a brutalizzare le vittime. Il dottore cerca di mettersi in contatto con Chikatilo attraverso dei messaggi in televisione, offrendogli comprensione e aiuto: "Si rivolga a me, mi cerchi, mi telefoni, trovi il modo di entrare in contatto con me", ma senza esito. Il 13 settembre 1984 la polizia pedina e ferma un uomo, corrispondente alla descrizione del Cittadino X, che alla stazione di Rostov aveva avvicinato più di una decina di persone in poco meno di un'ora e aveva tentato di molestare un ragazzo. La borsa di Chikatilo viene perquisita e al suo interno vengono trovati un coltello da cucina con una lama di 20 cm, delle corde e un barattolo di vasellina. Viene arrestato e trattenuto in carcere per dieci giorni per disturbo della quiete pubblica, mentre gli inquirenti conducono il test del dna, confrontando il sangue dell'uomo e le tracce di sperma ritrovate su alcune vittime. Malauguratamente i due dna non sono compatibili, lo sperma appartiene ad un uomo col gruppo sanguigno A/B, mentre il Mostro ha il gruppo sanguigno A. Chikatilo, che finora ha ucciso 32 persone, viene così rimesso in libertà. Solo quattro anni dopo una ricerca giap-

ponese smonterà il teorema per cui il dna estratto da campioni di sangue e quello rinvenuto dallo sperma sono necessariamente coincidenti, perché esistono casi rarissimi in cui ciò non accade. Il 6 novembre 1990, Chikatilo uccide e mutila Svetlana Korostik in un bosco nei pressi della stazione di Dollushov. Mentre lascia la scena del crimine, un sergente di pattuglia presso la stazione dei treni lo nota venire via dal bosco. Lo crede un cercatore di funghi, ma ha un'aria sospetta, ha una macchia rossa sulla guancia e un dito fasciato, oltre al fatto che ha con sé una borsa da lavoro

e indossa un abito elegante. Il sergente ferma Chikatilo e controlla i suoi documenti, lo lascia andare e redige un rapporto, in cui riporta le generalità dell'uomo fermato. Se solo avesse aperto la borsa, avrebbe trovato i seni recisi dell'ultima vittima. Sette giorni dopo viene ritrovato nel bosco il corpo mutilato della donna e il delitto viene collegato finalmente a Chikatilo, che viene arrestato davanti ad un bar il 20 novembre 1990. Il Macellaio di Rostov confessa di aver ucciso 53 persone tra donne, ragazze e bambini, guida gli inquirenti sui luoghi dei delitti durante i sopralluoghi e ricostruisce minuziosamente i dettagli di ogni singolo omicidio. Durante il processo,


Focus:

Le ammissioni durante il processo

"Ho già detto tutto, tutto. Senza sosta, dovunque andassi, ovunque lavorassi ho seminato cadaveri. Ho ucciso non so più quante persone, ho perso il conto. Ero confuso, incosciente. Avevo tre coltelli nelle tasche della mia giubba e nella mia borsa. Mi gettavo su chiunque colpivo. Ho un carattere tranquillo, un carattere femminile, un carattere da idiota. Non facevo che piangere e svenire, mi trattavano male. Bisognava che mi vendicassi con qualcuno, era una sorta di sollievo mentale, di sollievo sessuale, che altro volete che vi dica. Sono rimasto un lupo selvaggio, sono diventato un selvaggio in questa società, sono un mostro, credo di essere un errore della natura, mi faccio schifo".

per motivi di sicurezza, Andrei Romanovich Chikatilo viene rinchiuso in una cella per evitare il linciaggio da parte dei parenti delle vittime presenti in aula. Ad ogni udienza, durante la confessione resa davanti ai giudici, in aula è necessaria la presenza di medici ed infermieri, costretti a soccorrere i parenti delle vittime, colti da malori mentre ascoltavano la ricostruzione degli omicidi. Il 16 febbraio 1994 un lancio d'agenzia afferma che "Andrei Chikatilo è stato giustiziato questa mattina", con un colpo alla nuca, in esecuzione della condanna a morte. Questo è quello che riportano i giornali, ma c'è qualcuno che sostiene che il Macellaio di Rostov non sia morto, perché due istituti di ricerca, uno europeo e l'altro statunitense, avevano offerto una considerevole somma di denaro al governo russo per esaminare il serial killer più feroce del secolo. Vivo.

Marta Campagna



Il kit del giorno dopo

Cosa succede quando si esce dal carcere dopo anni di reclusione?

Il primo momento può essere euforico, cerchi le persone care che ti sono state vicine durante la detenzione, vuoi avvertire i tuoi amici, se mai te ne sono rimasti, che adesso non ci sono più ostacoli ai vostri incontri, vuoi gridare



al mondo che sei libero, ripeterlo a te stesso continuamente, e poi dimenticare, dimenticare, dimenticare.

Ma il primo impatto dura tre passi, poi ti rendi conto che fuori tutto è diverso, niente è più come l'hai lasciato, che non c'è nessuno fuori ad aspettarti. Ti senti più solo di quando stavi in gabbia. Ti senti solo a combattere contro i pregiudizi della società che continua a considerarti un delinquente. Molti appena usciti dal carcere sono totalmente soli, senza un soldo, senza un lavoro e senza nessuno su cui contare; in queste condizioni è facile cadere nella trappola della delinquenza, mondo a loro conosciuto ed in cui trovano un sostegno, che, invece, la cosiddetta società perbene gli nega perché in passato hanno sbagliato.

Sentiamo spesso al telegiornale "appena uscito dal carcere commette una rapina", e siamo pronti a dire "è inutile chi sbaglia non cambia mai". Invece non è così, immaginatevi voi senza niente, senza soldi per sopravvivere, senza nessuno su cui contare, come vi sentireste? Come vi comportereste? Nessuno vuole dare un lavoro agli ex detenuti ed ecco che la strada più facile per sopravvivere spesso è proprio quella dell'illegalità. Invece di puntare il dito contro di loro dobbiamo cercare un modo per aiutarli a reintegrarsi nella nostra società. A tal fine ci sono tante associazioni disposte ad aiutare quelle persone che in uscita dal carcere non hanno nulla, neppure

una piccola disponibilità economica per l'autobus o il biglietto del treno per raggiungere la propria abitazione. Per rispondere a questa esigenza l'associazione Amici di Sadurano e la Fondazione Romagna Solidale hanno promosso il progetto il "kit per il giorno dopo", che per ora si sostanzia

in un contributo massimo di 100 euro per rispondere all'esigenze primarie come pasti, mobilità, medicine, possibilità di comunicare. L'ideatore dell'iniziativa è Don Dario Ciani, che da ben 23 anni è cappellano della Casa Circondariale di Forlì.

Con questo progetto Don Dario ha sottolineato la necessità di coloro che usciti dal carcere dopo aver scontato la loro pena sono "preda" di un fuori anonimo e crudele nei loro confronti. Con il kit del giorno dopo si è cercato di creare una rete efficace di aiuto e sostegno ai detenuti che vengono dimessi dalla Casa Circondariale di Forlì e Cesena. Con la direzione del carcere di Forlì e Cesena è stato approvata un protocollo d'intesa, per dare una corretta informazione ai beneficiari. Il kit è destinato ai detenuti bisognosi, perciò è stata predisposta un'analisi per identificare quest'ultimi. Infatti è emerso che dei 150 detenuti che ogni anno sono dimessi dal carcere di Forlì-Cesena, circa il 20% rientra nella categoria dei bisognosi; quindi si è ipotizzata l'esigenza di predisporre ogni anno 120 kit di uscita. Sulla base di quelle che sono le esigenze da fronteggiare, e che vengono valutate caso per caso, si è stabilito che il "kit di base" debba contenere, almeno, un borsone da viaggio per gli effetti personali, un buono pasto presso un ristorante preventivamente identificato, un buono pernottamento presso un albergo preventivamente identificato, un biglietto ferroviario per il ter-

ritorio nazionale per raggiungere parenti ed amici una scheda telefonica per poter comunicare e se necessarie eventuali medicine. Per ora il progetto parte con un importo annuo di 12.000,00 euro, di cui 3.000,00 a carico dell'Associazione Amici di Sadurano, 6.000,00 a carico dell'Associazione Romagna Solidale e 3.000,00 da trovare con iniziative di raccolta fondi già avviate. Tutto questo, come ha anche evidenziato don Dario, è un piccolo intervento che ovviamente non risolve il problema ma aiuta la comunità, per ora solo quella forlivese, ad aprirsi a questo mondo ed a prendere coscienza di quanto sia necessario il sostegno delle persone per coloro che terminano l'esperienza carceraria. L'auspicio è quello di sensibilizzare tutto il territorio nazionale, di sviluppare sempre più questo progetto caratterizzato da iniziative che prendono per mano il detenuto e lo aiutano e supportano a reinserirsi nella società. "Sono qui, aspetterò" e "stammi accanto", sono frasi che si ripetono quasi in maniera ossessiva nella canzone dei Timoria, che secondo me rispecchiano quella sensazione di abbandono e impotenza in cui sprofonda chi è costretto a pagare per le sue azioni e nonostante tutto ha il coraggio di guardare al di là delle sbarre quel sole, forse un pochino più spento che ci troviamo davanti anche noi ogni giorno e che sperano di vedere splendere nel momento in cui mettono piede fuori dall'istituto penitenziario. Ciascuno di noi, nel proprio piccolo può far molto affinché anche per loro il sole sia vivo e splendente.

Federica Scalise





Privatizzazione delle carceri: un rischio o una possibilità?

Nei mesi appena trascorsi, mentre tutta l'informazione ufficiale concentrava l'attenzione dei cittadini sui vari scioperi e agitazioni di autotrasporti, benzinai e tassisti, il nuovo decreto legge sulle liberalizzazioni (n. 1 del 24 gennaio 2012) recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", interveniva apportando delle novità tutte da scoprire. Tra queste, una in particolare sembra non aver avuto gli onori della ribalta televisiva e dei grandi titoli sui giornali. Si tratta della liberalizzazione delle carceri introdotta con l'art. 43 del decreto attraverso il c.d. *project financing*, uno strumento che prevede l'intervento dei privati per la realizzazione e la gestione di strutture penitenziarie ricavandone profitti di cassa.

Il tenore della norma è il seguente: "Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri si ricorre (...) alle procedure in materia di finanza di progetto (...). Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati **condizioni, modalità e limiti di attuazione** di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento

al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata (...). Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, il concessionario può prevedere che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento".

In buona sostanza, si tratterebbe di far costruire nuove carceri a società privata che, una volta completata l'opera, assumerebbero anche la gestione della struttura sotto ogni aspetto (direzione, amministrazione, vitto, rieducazione, istruzione, socialità ecc.) ad eccezione dell'ordine e della sicurezza che rimarrebbe funzione esclusiva della Polizia Penitenziaria organizzata autonomamente e senza alcun rapporto gerarchico e funzionale con il direttore dell'istituto. Pertanto, mantenendo il Corpo della Polizia Penitenziaria tale funzione e responsabilità e ferma restando la competenza della Magistratura di Sorveglianza sul controllo della corretta esecuzione delle condanne, lo Stato, pur con l'ausilio dei privati, continuerebbe comunque ad esercitare la propria funzione costituzionale sulla esecuzione della pena. Interpretato in questo modo, il *project financing* potrebbe essere senz'altro uno strumento idoneo a "risistemare" le carceri dal punto di vista edilizio, chiudendo final-

mente strutture fatiscenti in cui l'Ordinamento Penitenziario non può trovare applicazione, ma è facile dubitare, purtroppo, che questa possa essere la strada migliore per risolvere il problema del sovraffollamento di cui l'art. 43 sembra farsi carico. Un serio rischio, infatti, potrebbe essere, al contrario, quello di un'esplosione del sovraffollamento, avendo i privati interesse economico ad avere carceri piene, o ancora, quello di incorrere in casi discriminazione dei detenuti a seconda della società di gestione del carcere stesso. In altri Paesi, come gli Usa, la privatizzazione delle carceri (Correctional Business - Industria delle carceri) ha portato difatti proprio a tale fenomeno: l'aumento della popolazione carceraria. Noti sono i casi di giudici statunitensi arrestati poiché accusati di applicare condanne "facili" per lucrare (in accordo con le imprese private che gestivano le carceri nel loro territorio) sui finanziamenti che il Governo statunitense doveva versare alle imprese per ogni "ospite" in più.

Per quel che concerne il nostro Paese, un fenomeno preoccupante che in tale sistema potrebbe trovare terreno fertile è quello delle infiltrazioni mafiose, che si sa, sono ormai riscontrabili a tutti i livelli e soprattutto in quello edilizio. Non è infatti facile poter escludere che tali organizzazioni possano rintracciare nel *project financing* una fonte di guadagno non indifferente, anche se, a ben vedere, già nel 2009, i tecnici all'uopo incaricati di valutare l'efficienza di questo sistema si sono espressi in termini diversi in merito al possibile margine di guadagno prospettabile per le imprese private chiamate alla realizzazione e gestione degli istituti. Proprio il Ministero della giustizia nel 2009, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, scriveva che le proposte di *project financing* per la realizzazione di nuove carceri pervenute ai loro uffici erano risultate impraticabili



perché «nel caso di un istituto penitenziario si è accertato che i servizi appaltabili al privato sono marginali e, comunque, insufficienti a produrre redditi di gestione tali da consentire il rientro dei cospicui capitali investiti».

Una possibile alternativa, improntata ad una maggiore trasparenza della gestione di simile "progetto", senza rinunciare al profitto economico, potrebbe essere allora, per i privati, quella di ottenere concessioni edilizie per zone residenziali (e qui si rintraccia l'utile di cassa) in cambio dell'ampliamento, costruzione e ristrutturazione di carceri esistenti, evitando così possibili risvolti negativi nella gestione diretta degli istituti. Sarebbe, inoltre, auspicabile l'introduzione di rimedi preventivi, più che successivi.

Uno degli ambiti nei quali andrebbe incrementata la presenza dei privati potrebbe essere, per esempio, quello delle misure alternative, creando spazi ulteriori di accoglienza, per i quali necessiterebbero risorse almeno dieci volte inferiori a quelle previste per la realizzazione di un solo nuovo carcere, innescando così un sistema inversamente proporzionale la cui regola sarebbe: più detenuti in strutture di accoglienza = meno detenuti negli istituti non più capaci di accoglierli.

Naturalmente, trattandosi di una materia così delicata, ove molteplici aspetti andrebbero trattati col giusto riguardo – in primo luogo la dignità, il trattamento, la salute e anche il lavoro dei detenuti – e dovendo ciò attuarsi in un Paese come l'Italia, altro non possiamo fare che sperare nel buon senso, nella correttezza e trasparenza di tutti i soggetti coinvolti, sperando che basti.

Pasqualina Romano

Il reato di caporalato. Nuova inutile fattispecie criminosa?

Una dura e lunga battaglia dei migranti impiegati nella raccolta di angurie e pomodori nelle campagne salentine, ha riportato alla luce, ancora una volta, il sistema sommerso di sfruttamento della manodopera e del lavoro irregolare, noto come "caporalato", suscitando altresì un proficuo dibattito tra Cgil (che ha monitorato a lungo tal fenomeno e inviato al Parlamento una bozza di proposta di legge) e il Legislatore italiano. Sarebbero

almeno cinquecentocinquatamila i lavoratori nelle mani dei caporali e oltre ottocentomila i lavoratori in nero senza dimenticare che la crisi economica sta contribuendo a rendere questa zona oscura di irregolarità e sfruttamento, di assenza di diritti e di profitti criminali, sempre più vasta ed incontrollabile. Si

tratta di un fenomeno che non riguarda solo il Mezzogiorno, ma è radicato e strutturato su tutto il territorio nazionale. L'artefice di questa intollerabile forma di sfruttamento dell'uomo e del suo lavoro è il "caporale", spesso di origine straniera, che, in un contesto di criminalità organizzata locale e internazionale, recluta la forza lavoro nei paesi stranieri (ma non solo), la conduce nelle campagne delle regioni prevalentemente del sud Italia, all'interno di locali dismessi, malandati e insalubri, privi di servizi e confort, di cui si è illegalmente impossessato e la "cede" ai proprietari terrieri. Gli sfortunati lavoratori, che sono costretti a faticare nei campi dall'alba fino a notte inoltrata per una manciata di euro al mese - da cui i caporali sottraggono una somma destinata al pagamento dell'affitto dei casolari in cui vengono segregati, quelle poche ore concessegli per la soddisfazione dei bisogni primari -

non denunciano la disastrosa situazione in cui vivono per paura di ripercussioni su loro stessi o sulla loro famiglia. Con d.l. n. 138/2011, convertito in legge lo scorso 14 settembre, il legislatore italiano ha cercato di dare una battuta d'arresto a tale intollerabile situazione e ha introdotto, all'interno del libro II, titolo XII, Capo III, del codice pena-



le l'art. 603 bis, il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". La norma punisce con la pena della reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato, la condotta dei rei (caporale e beneficiario del lavoro intermediato) i quali, nell'esercizio della "compra-vendita" di forza lavoro, sfruttano lo stato di bisogno e di necessità in cui versano i disoccupati di lunga durata, i clandestini, gli svantaggiati in genere ovvero esercitano nei loro confronti raggiri o comportamenti intimidatori. La legge indica analiticamente, altresì, degli "indici" di sfruttamento nella violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro che espone il lavoratore a pericoli per la propria salute, sicurezza, incolumità, nel suo impiego in luoghi insalubri e degradanti e nell'erogazione della retribuzione in misura inferiore alla soglia minima garantita dall'art. 36 Cost.



(Continua da pagina 9)

Ai sensi dell'art. 603 ter c.p. la condanna per il delitto di caporalato contro la persona determina l'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, dell'impossibilità di stipulare o concludere contratti di appalto, sub appalto, di forniture di opere, beni e servizi, con la P.A., l'esclusione per un periodo di anni 2, estendibili a 5 in caso di recidiva, dai finanziamenti e agevolazioni erogati a livello nazionale e comunitario.

Tuttavia, il testo di legge non è del tutto soddisfacente, in quanto non interviene su un nodo fondamentale: nessuna esplicita tutela è stata infatti garantita per chi sceglie di

processo. Un reale aiuto alla repressione di tale deprecabile fenomeno potrebbe essere fornito da ulteriori tecniche di intervento, quali l'introduzione di politiche dirette a ridurre la pressione fiscale e contributiva, in modo da rendere il lavoro regolare più concorrenziale rispetto a quello sommerso, ad accelerare e snellire le procedure ed i tempi di smaltimento delle richieste di autorizzazione all'assunzione di lavoratori stranieri, insieme all'effettivo monitoraggio del territorio, utile a garantire - con l'utilizzo di una massiccia presenza sui luoghi di forze dell'ordine ed ispettori del lavoro - l'accertamento della corretta applicazione della legge, soprattutto, in materia di regolare stipulazione di



denunciare il proprio caporale. Un requisito non da poco, in quanto la maggioranza di chi è impiegato nelle campagne ha nazionalità straniera ed è spesso privo di regolare permesso di soggiorno. Per gli ottocentomila lavoratori stranieri in nero che finiscono nelle mani dei caporali una denuncia equivarrebbe ad un'auto-dichiarazione della propria permanenza illegale in Italia e, dunque, a una paradossale sollecitazione alla propria espulsione. Né ci si può ancorare al permesso di soggiorno "per motivi di giustizia", previsto dal Testo Unico sull'immigrazione per chi collabora alle indagini sullo sfruttamento, in quanto si tratta di un permesso concesso raramente (e neanche con molta facilità) e che comunque consente di rimanere in Italia solo per la durata del

contratti e di accesso ai fondi nazionali e comunitari destinati agli imprenditori agricoli. Non si può neppure rinunciare (come, invece, pare abbia preferito fare il legislatore italiano), a quei percorsi di reintegrazione sociale, formativi, informativi e d'istruzione a favore dei lavoratori, soprattutto di quelli stranieri. L'introduzione del nuovo reato di caporalato, dunque, non sarà sufficiente ad estirpare questa "mal'erba" dalle nostre campagne, se non sarà affiancata da un più efficace sistema di ispezioni, dalla promozione di una diffusa cultura della legalità, e soprattutto da meccanismi di garanzia e tutela degli irregolari che denunciano i loro sfruttatori.

Marinella Stendardo



Webcensura

Internet, sotto certi aspetti, è uno strumento che serve per mettere e tenere in contatto le persone che sono a essa collegate consentendo loro di condividere informazioni, dove per informazioni si intendono non solo le notizie, ma anche dati, video, musica e molto altro.

La potenza di internet è legata all'immediatezza in cui una notizia può essere diffusa: basta scriverla, pochi click e questa è disponibile a chiunque voglia accedervi. Questa estrema libertà può creare una qualche "forma di confusione" su quella che effettivamente è una notizia, e sicuramente non da alcuna garanzia che una notizia riportata su internet sia effettivamente vera. Per questo molti utenti del web si fidelizzano con portali o siti web di notizie che acquisiscono, secondo loro, una qualche forma di garanzia: per questo, spesso, chi accede a notizie tramite web tende a utilizzare sempre gli stessi canali come il portale del quotidiano preferito o sempre gli stessi blog.

Un blog, ancor più del sito di un quotidiano online, è un sito web mantenuto, in genere, da un'unica persona che pubblica su una bacheca online esperienze e riflessioni. Lo strumento 'blog' nasce come diario, ma è diventato ben presto un portale, in cui gli utenti (detti blogger) riportano notizie su cui vogliono porre attenzione, su cui non esitano a fare commenti, mentre i lettori possono commentare a loro volta. Questo modo di fornire e ottenere informazioni può confondere la notizia di un fatto con l'opinione su di esso.

Da più di un anno, i blog hanno un ruolo chiave nel tam tam di notizie delle rivolte nella cosiddetta primavera araba. Mentre i regimi autoritari agiscono in maniera più o meno oppressiva, le notizie si rincorrono sul web postate (ossia pubblicate) dai vari utenti che riescono ad averne accesso. Spesso queste informazioni provenienti dai blogger sono

raccolte e diffuse da emittenti più o meno autorevoli (Al Jazeera o Al Arabiya, per esempio) e raggiunge una diffusione mondiale. Nel caso in questione, infatti, si può parlare di una diffusione di informazioni molto selettiva che sarebbe stata più volte smentita da raccolte di fatti e dichiarazioni a distanza di soli pochi mesi. Questa 'selezione' è avvenuta in modo completamente opposto, ad esempio, per la Libia e per il Bahrein.

In ogni caso, anche le notizie dal piccolo stato del Golfo Persico arrivano a noi e per questo si può dire che il 'filtro Al Jazeera' al momento è utile ai paesi controllori solo per trovare un consenso internazionale limitato solo all'opinione pubblica disinteressata, mentre le persone in piazza continuano a manifestare sotto le cariche della polizia, postando informazioni che possono essere raggiunte anche dai paesi occidentali.

Esistono vari modi per fermare la diffusione di notizie:

- impedirne il raggiungimento;
- impedirne la pubblicazione.


Un caso rappresentativo è quello cinese. La Cina ha il potere economico di piegare anche le multinazionali del web, in vario modo. Nel 2009 la Cina dichiarò guerra a Google, imponendogli una censura dal sito www.google.cn, modificando risultati di ricerca per voci come 'Piazza Tien Ammen', 'Free Tibet' o 'Dalai Lama'. Le ricerche di queste voci, infatti, su google.com e su google.cn davano risultati differenti a causa della censura forzata da operatori del governo centrale cinese, utilizzando anche attacchi informatici. Da marzo 2010 Google ha di fatto chiuso google.cn inoltrando la richiesta su google.com.hk (Google di Hong Kong), aggirando la censura. Anche se sembrerà strano, il principale motore di ricerca al mondo come utilizzo non lo è anche nella Repubblica Popolare Cinese. Google è surclassato da Baidu, primo motore di ricerca Cinese per contenuti ricercati, che in accordo con le politiche di censura internet

cinesi filtrano il materiale controverso dai risultati.

L'altra politica di censura applicata in Cina è di chiudere forzatamente blog di personaggi scomodi (come ad esempio l'artista attivista Ai Weiwei) in

primo luogo obbligandoli per legge a utilizzare il proprio nome e cognome e non uno pseudonimo, in secondo applicando un sistema chiamato "Big Firewall" – una sorta di Grande Fratello informatico. Da metà febbraio a fine marzo 2012 gli arresti in Cina sono stati oltre un migliaio, con più di 200 mila messaggi cancellati. I messaggi riguardavano vendita di armi, prodotti tossici e organi umani, ma anche interventi di dissidenza al Governo. A fine Gennaio, Twitter, una delle maggiori piattaforme di Social Networking al mondo, ha annunciato ufficialmente che, al fine di garantire a Twitter un'espansione globale e impedire censure applicate dall'esterno come in Cina, il Social Network vuol entrare pienamente "in Paesi che hanno idee diverse sui contorni della libertà di espressione". "Alcuni Paesi – si legge ancora – sono così lontani dalle nostre idee che lì non potremmo esistere". Twitter specifica quindi l'introduzione di una funzione di controllo 'trasparente', una sorta di filtro personalizzato secondo le politiche censorie di ogni paese, che, analogamente a quella applicata da Google "cercherà di consentire all'utente di sapere, e noi lo signaleremo chiaramente, quando un contenuto viene negato". Il Social Network intende quindi condividere le richieste di rimozione dei post da parte di imprese, individui e governi, su un sito esterno.

Non solo in atto delle politiche censorie solo nei regimi dittatoriali. Ad



"Il giorno in cui Twitter è un po' morto", scrisse un utente del Social Network all'annuncio dell'azienda dell'applicazione di un filtro personalizzato per ogni paese.

esempio in Italia si è più volte parlato della 'legge bavaglio', che doveva limitare l'uso delle intercettazioni e della loro pubblicazione sulle testate giornalistiche. Tali norme volevano anche introdurre, per tutti gli utenti internet che hanno un blog o un sito non registrato come testata giornalistica, normative che regolano la stampa. L'esempio più lampante è l'introduzione del "diritto di rettifica" anche per questi siti. Sebbene il diritto di rettifica non sia di per sé un concetto sbagliato, la nuova norma prevedeva che le decisioni in merito alla lesività della notizia e la sua richiesta di rettifica non sarebbero state di un giudice terzo e imparziale, ma solamente del soggetto che si presume danneggiato. Di fatto, questa norma avrebbe portato alla conseguenza che, chiunque si fosse sentito offeso da un contenuto online, avrebbe potuto arrogarsi il diritto di chiedere l'introduzione di una rettifica volta a contraddire e smentire detti contenuti, pena ammende fino a 12 mila euro, indipendentemente dalla veridicità delle informazioni ritenute offensive.

Questo tentativo di legiferazione dimostra come la libertà nell'utilizzo di internet e la censura non sono propri solo di regimi dittatoriali, ma è necessario avere attenzione in materia anche in paesi occidentali dove la democrazia è affermata da tempo, come in Italia.

Cristian Lorenzini





Sulla Sentenza della Corte di Cassazione sullo "stupro di gruppo"

Qualche settimana fa ha suscitato scalpore l'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione sulla violenza sessuale di gruppo. I commenti e gli articoli, dopo la diffusione della sentenza n. 4377/12 della terza sezione penale della Corte di Cassazione, sono stati molteplici, spesso inesatti e fuorvianti. Proviamo a fare un passo indietro rispetto alla pronuncia della Cassazione. *In primis*, l'ambito di intervento della sentenza è quello delle misure cautelari e non delle sanzioni, vale a dire che si occupa di quelle misure che vengono applicate prima che via sia stata una pronuncia di condanna definitiva nei confronti dell'indagato e qualora ricorrano, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, alternativamente, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p.). Cioè siamo a dire che si viene sottoposti alla misura prima che via stia una condanna e anche il processo vero e proprio, quella della carcerazione è ovviamente solo una delle misure che il codice prevede. Si può discutere dell'ammissibilità o della legittimità di un tale sistema in relazione alle garanzie della libertà personale, ma non è questo l'argomento del dibattito, il sistema vigente è quello delineato. Ora, in questo quadro un ruolo fondamentale è quello del giudice, infatti le misure cautelari non scattano automaticamente,

bensì è un magistrato a valutare la necessità o meno dell'applicazione della misura ed a scegliere la misura che più ritiene adeguata. Nel fare questa scelta il giudice non è però del tutto libero, ma bensì è vincolato dal principio per cui "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata" (art. 275, comma 3 c.p.p.). Nel 2009 è stata apportata una modifica all'articolo 275 c.p.p., che disciplina appunto i criteri di scelta delle misure cautelari, sancendo al terzo comma un presidio fondamentale per la libertà personale. La modifica introdotta prevede che per alcuni reati, tra i quali rientra la violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.), si applica comunque la custodia cautelare in carcere (gli altri reati equiparati sono l'omicidio doloso - volontario - , quelli relativi alla prostituzione minorile alla pornografia minorile e gli altri a sfondo sessuale, l'associazione a delinquere ai fini di spaccio e i reati di mafia). Tale previsione implica che in questi casi il giudice non è libero nella sua valutazione e guidato dal principio per cui la carcerazione deve essere l'ultimo rimedio, ma è obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Su questo primo punto si rende necessaria una riflessione, giacché ogni qual volta si inseriscono meccanismi di automatismo nel diritto penale si erodono spazi di libertà. Al di là

dell'operato del singolo giudice, il fatto di imporre una certa soluzione, in senso repressivo, sottrae spazi alla libertà, alla possibilità di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla (possibile in questo caso) commissione di un reato, e alle possibilità di difendersi. A seguito di ciò, una sentenza della Corte

Costituzionale (la n. 265 del 2010) ha dichiarato costituzionalmente illegittima questa modifica in relazione ai reati sessuali sulla base del fatto che non può esservi comparazione tra i reati di mafia, che presuppongono l'inserimento di un soggetto in un contesto criminale organizzato, e i reati sessuali, che di solito vengono eseguiti individualmente o per ragioni non necessariamente ricondotte ad associazioni criminali (si legga a riguardo il passaggio di cui alla pag. 4 della sentenza della Cassazione che ben spiega su cosa si basa la differenza di trattamento). Ciò non significa che il Giudice non può applicare la custodia in carcere in attesa del processo, ma che può anche non applicarla oppure concedere all'indagato gli arresti domiciliari, come avviene normalmente per tutti gli altri reati (magari puniti con pene più severe, come ad esempio la rapina aggravata o il sequestro di persona a scopo di estorsione). Per la Corte Costituzionale tale trattamento repressivo non era ragionevole e pertanto censurabile per disparità di trattamento e per violazione dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce e tutela il principio di uguaglianza. La sentenza della Corte Costituzionale per la precisione si occupò solo di alcuni dei reati sessuali considerati (poiché per questi era stato fatto il ricorso) e tra questi non vi era l'articolo 609 *octies* c.p., per cui la pronuncia odierna della Cassazione risulta essere solo un adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale per così dire inevitabile, nel senso che sulla disposizione pendeva una sorta di spada di Damocle, visto che la pronuncia di incostituzionalità aveva già investito l'altra parte della norma riguardante gli altri reati sessuali di eguale gravità. A parere di chi scrive, si può dunque dire che la sentenza n. 4377/12 della Cassazione è formalmente corretta e coerente con la posizione della Corte





Costituzionale, che ha cercato di riportare nel suo alveo naturale la funzione delle misure cautelari. Dette misure dovrebbero essere applicate solo se strettamente necessarie e ne caso della carcerazione solo se nessuna altra misura possa funzionare; nel caso della violenza sessuale di gruppo e non, quando i presupposti ci sono, essa continuerà ad essere applicata. Problema diverso è quello della tutela della vittima, difatti le misure cautelari, non sono pensate direttamente per la protezione delle vittime, ed anzi a livello pre-processuale manca totalmente una protezione adeguata. Infatti si sente forte la necessità dell'introduzione di norme che tutelino le donne vittime di violenza ed è una deformazione del sistema che a questo debbano sopperire le misure cautelari. Resta il fatto che a livello normativo non esistono altre misure concrete¹, eccezion fatta per gli articoli 282 *bis* (allontanamento dalla casa familiare) e *ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), che proteggono le donne in questo tipo di situazioni e che quindi la carcerazione preventiva obbligatoria sembrava la risposta necessaria (si ricordi che comunque la misura resta applicabi-

non fa che perpetrare le forme di patriarcato e di dominio di un genere sull'altro. Questo non solo perché, come da alcune è stato sottolineato, il sistema giustizia, come tutti gli altri sistemi di potere, è gestito da uomini ma anche per la particolarità del sistema carcerario. Infatti, all'interno di quelle stesse strutture dove vorremmo vedere costretti gli stupratori in realtà non fanno che consolidarsi quelle dinamiche sociali che stanno alla base degli stessi reati. All'interno del carcere il rapporto tra i generi viene totalmente annullato e la donna diventa nient'altro che un ritaglio di giornale, una figurina di carta sulla quale sfogare tutta la repressione sessuale accumulata negli anni. Le più pesanti e riprovevoli costruzioni culturali e sociali nel carcere si confermano come l'unica idea di donna possibile. Non vi è nessun meccanismo, nessuna pratica, che possa portare chi ha compiuto un atto di tale gravità a capirne il disvalore, a maturare un nuovo modo di relazionarsi con il genere femminile. Senza troppi giri di parole, la sessualità in carcere è negata, è tabù, e diventa un campo di privazione, di frustrazione e di castrazione anche per chi non lo era. Come può questo aiutare

le donne a sentirsi più sicure? Come può questa situazione cambiare l'assetto sociale o quanto meno evitare che lo stesso reato venga compiuto nuovamente una volta fuori? Ciò premesso, chi scrive intende esprimere alcune valutazioni personali sull'accaduto. La prima è l'indignazione... Oltre a questo bisognerebbe anche lo Stato accenna al problema della violenza sulle donne sia quella della repressione penale. Non esiste nessuna campagna, nessuna politica seria messa in campo a livello istituzionale per cercare di risolvere il problema della violenza, per non parlare delle politiche sociali riguardanti le donne e la maternità, scarse e sempre messe in discussione. Questo per dire che la reazione di uno Stato che anch'esso si indigna dovrebbe prevedere ben altro che l'inasprirsi della pena. Ricordo che la maggior parte delle violenze sulle donne avvengono nel contesto familiare e tali soprusi sono quelli che solitamente non vengono perseguiti². Mi chiedo dove siano le politiche dello stato per aiutare le donne a uscire allo scoperto, per aiutarle a denunciare mariti o padri, dove siano le misure per la loro protezione, fisica ma anche economica e sociale. Mi chiedo allo stesso tempo solo per fare un esempio, dove siano le politiche di educazione sessuale nelle scuole, quelle che dovrebbero insegnare ai bambini di oggi, uomini di domani la sessualità, il rispetto della donna e per il suo diverso-corpo. Questo per dire che non dovremmo chiedere al sistema penale, che dovrebbe servire solo e se del caso ad accertare la responsabilità personale dei singoli, di risolvere problemi che sono tutti politici e sociali.

¹ : Misure con questa ratio sono ad esempio gli ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art 342 *bis* ss. c.c. e altre misure adottate con la legge n. 154 del 2001 recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", la stessa che ha introdotto il 282 *bis* c.p.p.

² : I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili in misura maggiore anche di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro nonché i rapporti sessuali non desiderati ma subiti per paura delle conseguenze. Il 69,7% degli stupri, infatti, è opera di partner, il 17,4% di un conoscente e solo il 6,2% è opera di estranei. Il rischio di subire uno stupro o un tentativo di stupro è tanto più elevato quanto più è stretta la relazione tra autore e vittima. Gli sconosciuti commettono soprattutto molestie fisiche sessuali, stupri solo nello 0,9% dei casi e tentati stupri nel 3,6% contro, rispettivamente, l'11,4% e il 9,1% dei partner (dati Istat 2006).



(Continua da pagina 13)

Molti dei post e dei commenti usciti sul web dopo la diffusione della decisione della Corte di Cassazione sono firmati da donne e riflettono in alcuni casi una comprensibile reazione istintiva, legata anche al tipo di informazione circolata sul web, mentre gli uomini in genere hanno fornito le risposte, le spiegazioni e i chiarimenti sperticandosi in difesa dell'operato della Corte o nella condanna dell'operato della stessa. Credo che tutte/i con le opportune informazioni siano in grado di valutare l'operato della Corte, quello che mi lascia perplessa è con quanta foga, puntualità e precisione in molti siano intervenuti per fornire la loro interpretazione. Al contrario, non sento questo levarsi di scudi ogni volta che si legge di una violenza su una donna, dove sono in tali casi tutti gli uomini che oggi ci spiegano come leggere una sentenza o come e quanto indignarsi? Perché non si sperticano nella condanna delle violenze e nell'autocoscienza di genere? Già, perché a parere di chi scrive la violenza sulle donne è un problema degli uomini, tutto appartenente al genere maschile, che forse dovrebbe cominciare a far sentire la sua voce sulla questione. Invece il silenzio sul tema è assordante. Per questo chi scrive si sente di dire a tutte/i di non cadere in facili illusioni, il sistema repressivo penale non è concepito per la protezione delle vittime, le risposte che cerchiamo come donne e come uomini non stanno dietro le sbarre di una prigione, ma in un cambiamento sociale e politico ed è quello il terreno su cui continuare a lottare. Ovvio che questa non era l'ingiustizia più insopportabile del nostro sistema penale, resta il fatto che perpetrare un'ingiustizia non servirà né ad impedire le violenze né a proteggere le donne.

Letizia Bertolucci



Cesare deve morire Un film di Paolo e Vittorio Taviani



Questo film porta di fronte al pubblico una realtà che solitamente viene relegata ai margini, una realtà di cui non ci si occupa.

E il modo che i fratelli Taviani hanno scelto per mettere davanti al pubblico la sezione Alta Sicurezza del carcere di Rebibbia è il teatro di Shakespeare.

Ma il film non si incentra sullo spettacolo teatrale in sé, che ha solo la funzione di incorniciare il percorso che i detenuti, protagonisti della *pièce*, hanno effettuato per arrivare a mettere in scena lo spettacolo.

E' significativo, infatti, che i registi si focalizzino sulle prove, sullo studio del copione e sui commenti "a margine" dei protagonisti.

Il percorso artistico si configura come una grande occasione per gli attori: attraverso l'arte essi assaporano la bellezza e diventano partecipi di un mondo nuovo che poteva sembrare lontano e irraggiungibile sia dal carcere che dalla strada.

E quel mondo non appare più così "altro" perché viene loro avvicinato e reso accessibile, cosicché lo stesso Shakespeare è reso uno strumento asservito alla realtà in cui viene portato, non a caso ogni personaggio avrà la parte nel proprio dialetto, in

modo da rendere ancor più calzante il personaggio che dovrà portare sul palcoscenico.

L'occasione artistica avrà inoltre dei significativi risvolti concreti: si esce dalla cella, si recita e si lavora insieme. Si impara.

Ecco che allora lo spettacolo non è più fine a se stesso ma si carica di un contenuto rieducativo, diventa libertà, una libertà concreta portata in un luogo di privazione della libertà personale.

Non è una novità che in carcere venga usato il teatro con finalità rieducativa, come dimostrano le esperienze delle compagnie di detenuti che realizzano tournée sul territorio nazionale, un esempio tra tutti la Compagnia della Fortezza di Volterra.

L'opera scelta dai fratelli Taviani, poi, è pienamente congeniale alla realtà al contesto del carcere: l'omicidio, l'onore, la libertà... tutti elementi che calati nella realtà della sezione di Alta Sicurezza si amalgamano con la vita reale degli attori, con il loro passato criminoso e con il sangue versato per mano loro.

Shakespeare è quanto mai moderno e attuale e con la voce dei detenuti la rappresentazione ha una risonan-

za ancora maggiore.

Si mette in scena un omicidio con la partecipazione attiva di chi davvero ha ucciso e dunque è ben in grado di fornire all'opera una forte carica emozionale anche per lo spettatore.

E l'accento è posto proprio sui protagonisti, in un continuo passaggio dal testo shakespeariano al testo del vissuto dei detenuti.

Non è l'opera compiuta ciò che si vuole far vedere, ma si vuole far vedere l'umanità, e lo si fa con continue interferenze di pensieri e di commenti degli attori.

L'umanità che trapela dirompente da una fedina penale sporca. E dal dialetto.

Nella rappresentazione cinematografica i Taviani hanno usato il bianco e nero.

La scelta è suggestiva e densa di significato. Il bianco e nero è anacronistico e con questo anacronismo si traduce una realtà che è fuori dal tempo e dallo spazio: il carcere.

La segregazione, infatti, astrae. I detenuti sono fuori dal contesto sociale, altrove.

Un ulteriore risultato è quello di rendere visivamente non solo l'essere fuori dal tempo dei detenuti, ma anche il tempo eterno dell'arte.

L'arte non ha un tempo, così come nel carcere l'unico tempo che regna è quello della pena e in alcuni casi per gli attori la fine della pena è mai. Oltre al tempo della pena c'è il tempo dell'aria, anche quello strettamente dosato.

Il film, aprendo le porte del carcere e quelle delle celle degli attori, lancia un forte messaggio di speranza: mostra una via per la redenzione e il riscatto personale, anche se in alcuni casi il riscatto è limitato al tempo dello spettacolo.

Anche un reo, un omicida, un ergastolano, possono ritornare ad una



dimensione umana, il mezzo che lo rende possibile è l'arte.

Ma può esserlo anche il tempo in carcere, infatti la condizione di astrazione realizzata all'interno del carcere, privando il detenuto del contesto che lo ha portato a delinquere, se accompagnata ad attività come quella teatrale, può davvero rappresentare un ponte verso un'alternativa, verso un altro mondo possibile.

Non a caso il direttore della compagnia di attori del film è un ex detenuto, Salvatore Striano, che, una volta uscito dal carcere, è diventato attore e regista teatrale.

E' proprio lo stesso Striano a dire in un'intervista al Corriere della Sera che: "Con tutti quegli anni a disposizione si può davvero diventare quel che si vuole e cambiare vita" (da Corriere della Sera *online* del 1 Marzo 2012).

Spesso però i dati positivi legati alle prospettive di vita degli ex detenuti scarseggiano e le prospettive di cambiamento non sono così rosee.

Ma se anche un solo cambiamento è stato possibile, anche grazie ad un lavoro artistico in carcere, occorre tenerne conto per accrescere le possibilità di cambiamento e le speranze di libertà.

E questo rimarrà anche a riflettori spenti.

Alessandra Bonsignori

Le conferenze dell'Altro Diritto sez. Pisa

ARSENALE

L'Altro Diritto sez. Pisa

Presenta

CESARE DEVE MORIRE

UN FILM DI PAOLO E VITTORIO TAVIANI

Venerdì 16 Marzo
ore 20.30

Saranno presenti i volontari dell'associazione L'Altro Diritto sez. Pisa che condivideranno con il pubblico le loro esperienze nelle carceri di Pisa, Lucca e Livorno.

CINEMA ARSENALE
Vicolo Scaramucci 2 - PISA - TEL. 050.502640 FAX 050.20143
E-MAIL: arsenale@arsenalecinema.it



L'Altro Diritto sez. Pisa,
col patrocinio del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pisa



presenta

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ASPETTI TEORICI ED OPERATIVI

Interverranno:

- Dr. Leonardo Degl'Innocenti, Magistrato del Tribunale di Pisa
- Avv. Eleonora Antonuccio, del foro di Pisa
- Sig. Raffaele Aragona, Funzionario giudiziario presso il Tribunale di Pisa

Modererà l'incontro il Dr. Alessandro Trinci, Magistrato del Tribunale di Forlì-Cesena.

Venerdì 4 maggio p.v., dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Presso l'Aula VI del Palazzo della Sapienza
sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa,
Via Curtatone e Montanara, Pisa.

La partecipazione al convegno attribuisce agli
Avvocati intervenuti il riconoscimento di

4 CREDITI FORMATIVI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Iscrizione obbligatoria via mail: adpisa@libero.it
(fino ad esaurimento posti)

L'Altro Diritto sez. Pisa
www.altrodiritto.unipi.it / adpisa@libero.it

presenta il libro di G. Colombo e F. Marzoli

FARLA FRANCA

Sarà presente l'autore:
GHERARDO COLOMBO

Introduce e modera il
Prof. Giovannangelo De Francesco,
Ordinario di Diritto penale presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa.

Giovedì 17 maggio
h. 15:00 - 17:00

FARLA FRANCA
La legge è uguale per tutti?
LUNASINI

Presso l'Aula 6 della Facoltà di
Giurisprudenza
Via Curtatone e Montanara 15, Pisa

Articolo 17

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su www.report.it, e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo www.altrodiritto.unifi



LIBRERIA
PELLEGRINI

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024
www.libreriapellegrini.it



adpisa@libero.it

**Articolo 17 periodico
quadrimestrale di impegno civile,
supplemento di In-Oltre**

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TO-
SCANA

Direttore responsabile In-Oltre: Edoardo Semola

Responsabile Articolo 17: Biagio Depresbiteris

Coordinatore lavori: Marta Campagna

Redazione: Biagio Depresbiteris,

Marta Campagna, Elisa Battaglini,

Francesca Bendinelli, Letizia Bettolucci

Alessandra Bonsignori, Benedetta Di Gaddo,

Pasqualina Romano, Federica Scalise,

Marinella Stendardo, Sara Viti.

Editing: Cristian Lorenzini

Editore: L'altro diritto, Centro di documentazio-
ne su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del 18/05/2004

Stampato: Copisteria il Campano - Pisa

www.altrodiritto.unifi.it/art17

Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354

*(Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà)*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.



adi

Associazione dottorandi
e dottori di ricerca italiani